

CONGEDO PARENTALE - AVVERTENZE IMPORTANTI

L'ISTANZA DEL CONGEDO DEVE PERVENIRE ALL'AZIENDA CON UN PERIODO DI PREAVVISO NON INFERIORE A CINQUE GIORNI; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina, la domanda può essere presentata entro un preavviso minimo inderogabile di 48 ore.

A ciascun genitore, nei primi dodici anni di vita del bambino spettano, anche se l'altro non ne abbia diritto, astensioni per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, ovvero:

1) PERIODI DI CONGEDO

A) **Individuali** (fruizione da parte di uno dei due genitori):

- Madre, lavoratrice dipendente : **6 mesi**;
- Madre, lavoratrice autonoma: **3 mesi**;
- Padre, lavoratore dipendente (anche se la madre non è lavoratrice): **7 mesi**;
- Genitore solo: **10 mesi**;

B) **Complessivi** (fruizione da parte di entrambi i genitori):

- In casi di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo complessivo tra i due non è pari la somma dei periodi massimi individuali, ma è limitata a **11 mesi (10 mesi se la madre è lavoratrice autonoma)**. L'elevazione a 11 mesi spetta in relazione all'astensione dal lavoro del padre lavoratore per un periodo non inferiore a 3 mesi (da 6 a 7 mesi).

Esempio: 6 mesi madre + 5 mesi padre oppure 5 mesi madre + 6 mesi padre oppure 4 mesi madre + 7 mesi padre.

N.B.: La madre ed il padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante l'astensione obbligatoria della madre e/o durante la fruizione dei riposi orari della madre.

2) FRAZIONALITA'

- Il congedo parentale (*astensione facoltativa*) può essere fruito anche in modo frazionato. La frazionalità va comunque intesa nel senso che tra un periodo e l'altro di congedo parentale deve essere effettuata una **ripresa effettiva del lavoro**.

3) ETA' DEL BAMBINO/A

- Fino ad 12 anni (figlio naturale di lavoratore/trice dipendente).
- Fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggior età (adottato o affidato da lavoratore/trice dipendente o da lavoratrice autonoma)

4) **INDENNITA'** (= 30% della retribuzione):

a) Per 6 mesi fruiti complessivamente tra i due genitori, o da uno dei due o dal "genitore solo":

- **Fino a 6 anni** di età del figlio naturale*;
- **Entro 6 anni** dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato*;

**(Nel pubblico impiego è previsto un trattamento di maggior favore, dal momento che i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti complessivamente sono retribuiti al 100 per cento della retribuzione.;*

In questi casi le condizioni reddituali sono influenti.

b1) Per i periodi eccedenti i 6 mesi complessivamente fruiti tra i due genitori, o da uno dei due, o dal "genitore solo":

- **Fino a 8 anni** di età del bambino;
- **Entro 8 anni** dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato;

b2) Per tutti i periodi fruiti entro i periodi massimi di cui al punto 1:

- Tra i 6 e gli 12 anni di età del bambino;
- Dopo 6 anni dall'ingresso del bambino che è stato adottato/affidato.

Nei casi b1) e b2) il reddito del richiedente deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima, nella misura stabilita anno per anno (*per l'anno 2019 è pari ad € 16.672,83*).

Se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale (*astensione facoltativa*) **senza alcuna retribuzione**, ad eccezione del prolungamento del congedo per l'assistenza del minore con handicap in situazione di gravità, che permane retribuito al 30% fino al terzo anno dello stesso.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13^a mensilità; i primi trenta giorni interamente retribuiti non riducono le ferie mentre permane la non erogabilità della 13^a mensilità per il periodo usufruito.